

DECRETO DI OMOLGA

Ai sensi dell'art. 12-bis l. 3/2012, come modificato dalla l. 176/2020, per poter procedere all'omologa del piano del consumatore, il giudice deve verificare l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolvendo ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti.

Non è invece più prevista, per addivenire all'omologa, la valutazione di meritevolezza come in precedenza intesa, vale a dire come possibilità di escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia determinato colposamente il proprio sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Ai sensi del nuovo comma d-ter aggiunto all'art. 7 dalla l. 176/2020, è stata infatti prevista come causa di inammissibilità la diversa circostanza rappresentata dall'aver il debitore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, con conseguente esclusione di ogni rilevanza alla mera colpa o colpa lieve.

Non è pertanto più ostativa all'omologa del piano del consumatore la presenza di colpa, non connotata da gravità, nella causazione del sovraindebitamento.

Ciò chiarito in via di premessa, va ulteriormente precisato che la proposta di piano del consumatore non è soggetta ad approvazione da parte votazione dei creditori e al raggiungimento di determinate maggioranze come nella diversa procedura di accordo, essendo l'ammissibilità ed omologabilità del piano rimessa unicamente alla valutazione del giudice, salva la possibilità per i creditori di sollevare contestazioni e proporre opposizioni, con l'unica limitazione ora introdotta con il novellato art. 12-bis comma 3-ter per il creditore finanziario che non abbia effettuato il vaglio di meritevolezza.

Tale nuovo comma prevede, infatti, che il creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso

Per quanto riguarda la proposta di piano del consumatore formulata dal Sanna, come modificata ed integrata, si ricorda che la stessa prevede:

- il pagamento integrale delle spese in prededuzione relative al compenso dell'OCC e dell'advisor per complessivi € 15.335,10;
- il pagamento integrale dei crediti privilegiati pari a € 581,53;
- la prosecuzione del rapporto di mutuo ipotecario secondo l'originario piano di ammortamento, attualmente in regolare ammortamento, come consentito dall'art. 8, co. 1-ter, con conseguente esclusione della casa di abitazione dal piano;
- il mantenimento in proprietà dell'autovettura di scarso valore commerciale;
- la messa a disposizione dei creditori della somma di € 400 mensili per 72 rate, per un importo complessivo di € 28.800, con durata del piano di 6 anni e soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura dell'8% ca.

Si riporta di seguito tabella esplicativa del piano del consumatore proposto.

PIANO		
Somma messa a disposizione		28.800,00
Crediti PREDEDUCIBILI	Importo	Residuo
Compenso gestore della crisi	6.700,00	
Compenso Advisor - Avv. Persichilli	8.325,74	
Spese di giustizia	309,36	
TOTALE CREDITI PREDEDUCIBILI	15.335,10	
Crediti PRIVILEGIATI		
Agenzia Entrate-Riscossione	560,80	
Sorit SPA	20,73	
TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI	581,53	
PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE	100%	
		12.883,37
Crediti CHIROGRAFARI		
Findomestic finanziamento	37.891,91	
Findomestic carta di credito	3.547,16	
Intesa Sanpaolo	14.639,50	
Intesa Sanpaolo - Fideiussione Fasulo Valeria	90.000,00	
Agos Ducato - MB Credit prestito	974,12	
Agos Ducato - MB Credit carta di credito	7.509,79	
Solution Bank finanziamento	1.826,88	
Fineco affidamento in cc	1.959,08	
Fineco prestito	1.918,57	
Sorit	17,17	
Agenzia Entrate-Riscossione	195,20	
TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI	160.479,38	
PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE	8,03%	

Il totale dei crediti chirografari dovrà essere, ovviamente, aggiornato per tenere conto della rideterminazione del maggior importo spettante a Solution Bank.

In assenza di crediti impignorabili, e non risultando commessi da parte del debitore atti in frode ai creditori, la proposta di piano del consumatore formulata dal Sanna per comporre la situazione di sovraindebitamento in cui lo stesso si è venuto a trovare, può dunque essere omologata alle condizioni ivi previste.

Il debitore dovrà farsi carico di eventuali ulteriori spese di procedura, anche ove non previste nel piano, compresa l' imposta di registro.

Il gestore dell'OC.C. - che dovrà vigilare sull'esecuzione del piano - provvederà ad aprire un c/c dedicato alla procedura e nella sua esclusiva disponibilità, nel quale il debitore dovrà versare, la somma mensile di € 250 per le prime 36 mensilità (in cui risulta opponibile la cessione del quinto dello stipendio) e di € 510 mensili per le successive 24 mensilità, come previsto nel piano per i 5 anni di durata della procedura.

Il gestore incaricato procederà inoltre, dopo aver predisposto un aggiornato elenco dei creditori come sopra indicato, ad un proporzionale riparto delle somme tra i creditori come previsto in piano per tutta la prevista durata fino al raggiungimento delle percentuali proposte, informando prontamente i creditori e il Giudice di ogni significativo scostamento o di irregolarità.

p.q.m.

visto l'art. 12-bis l. 3/2012;

omologa

il piano del consumatore proposto da **SANNA RICCARDO**, nato a Cagliari il 25/07/1987 (c.f. SNNRCR87L25B354V), e residente a Forlì, via Falterona n. 9 con ricorso in data 14/07/2022;

dispone

che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda a depositare entro 15 giorni l' elenco aggiornato dei creditori includendovi il credito rideterminato nei termini indicati nella parte motiva;



che a cura del debitore con l'ausilio dell'O.C.C., il presente provvedimento di omologa sia comunicato ai creditori interessati;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

avverte

che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 12 bis, comma 3 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

avverte

inoltre che dalla data di omologa del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, ivi compreso il pignoramento presso terzi RG 5/2022 con cessazione delle trattenute e apprensione alla procedura di quelle accantonate;

avverte

altresì che gli effetti del piano omologato verranno meno in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili e che l'accertamento del mancato pagamento di tali crediti va richiesto al tribunale, applicandosi l'art. 12 comma 4 l. 3/2012;

avverte

infine che in caso di inadempimento la richiesta di revoca o cessazione degli effetti potrà essere richiesta dai creditori ai sensi dell'art. 14-bis l. 3/2012;

dispone

che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda ad aprire un c/c intestato alla procedura nel quale il debitore dovrà versare la somma mensile di € 400,00, relazionando al tribunale, a cadenza annuale, circa l'andamento della procedura ed informando i creditori e il giudice di ogni significativo scostamento o irregolarità nell'esecuzione del piano;



affida

al gestore nominato dall'O.C.C. ogni ulteriore incombenza inerente all'esecuzione del piano, ponendo a carico del debitore eventuali spese di procedura, anche ove non previste nel piano, compresa l'imposta di registro.

Si comunichi

Così deciso a Forlì il 30 novembre 2022

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

In data 5.12.2022 il Giudice ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto di omologa emessa in data 30.11.2022 nella parte in cui a pag. 5, dalla riga 10 alla riga 13 è scritto "la somma mensile di € 250 per le prime 36 mensilità (in cui risulta opponibile la cessione del quinto dello stipendio) e di € 510 mensili per le successive 24 mensilità, come previsto nel piano per i 5 anni di durata della procedura", dovendo in sua vece intendersi e leggersi "la somma mensile di € 400 per 42 rate per la durata del piano di 6 anni".

Forlì, 5.12.2022



Il Funzionario
Dott.ssa Anna Saccone

